C O M U N E D I P E R G I N E V A L S U G A N A

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ORMEGGI

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 di data 5.04.2004, modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 di data 29 marzo 2007

INDICE

INDICE 2
Art. 1 – Oggetto 3
Art. 2 – Durata dell'assegnazione 3
Art. 3 – Modalità di assegnazione 3
Art. 4 – Modalità di utilizzo del posto d'ormeggio 4
Art. 5 – Obblighi e responsabilità dell'assegnatario 4
Art. 6 – Compiti e responsabilità dell'Amministrazione Comunale 5
Art. 7 – Accesso ai pontili 5
Art. 8 – Norma transitoria 5

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio pubblico di ormeggio imbarcazioni presso i pontili di proprietà del Comune di Pergine Valsugana, in ottemperanza agli atti di concessione di beni del demanio idrico sottoscritti fra il Comune di Pergine Valsugana e la Provincia Autonoma di Trento.
2. L'Amministrazione Comunale concessionaria gestisce il servizio pubblico di ormeggio in economia, attraverso la gestione diretta ovvero mediante appalto del servizio a terzi, in conformità alla disposizioni contenute nel vigente ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
3. Viene riconosciuto ai proprietari di imbarcazioni o a coloro che ne detengono il possesso in base a titolo legittimo il diritto di utilizzare il servizio di ormeggio mediante assegnazioni in uso, previo pagamento della tariffa corrispondente.
4. Possono essere rilasciate assegnazioni in uso solo ad imbarcazioni aventi i requisiti per la navigazione sui laghi previsti dalla normativa di settore.

Art. 2 – Durata dell'assegnazione

1. Le assegnazioni degli ormeggi coprono il periodo dal 1 di aprile al 31 di marzo dell'anno successivo.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

1. La Giunta comunale stabilisce la dislocazione e le caratteristiche dei posti da assegnare, nonchè le tariffe degli ormeggi.
2. Ai fini del presente regolamento le imbarcazioni sono distinte in tre categorie sulla base della loro larghezza "fuori tutto":
   a) imbarcazioni fino a 200 cm di larghezza;
   b) imbarcazioni di larghezza compresa fra cm 201 e cm 225;
   c) imbarcazioni di larghezza compresa fra cm 226 e cm 250.
3. L'assegnazione dell'ormeggio avviene, di norma, a seguito dell'adozione di una graduatoria per ciascuna categoria di imbarcazione. La Giunta comunale si riserva la facoltà di attivare il procedimento dell'assegnazione mediante graduatoria in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.
4. Gli ormeggi annuali sono rinnovabili previo pagamento della tariffa, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo febbraio-marzo di ogni anno, salva la possibilità per la Giunta comunale di attivare la procedura di cui al comma che precede.
5. Sono esclusi dal rinnovo automatico i posti riservati ai portatori di handicap che, non essendo stati richiesti, siano stati assegnati per un anno secondo il regime normale. L'assegnatario conserva comunque il diritto di priorità nell'accesso al posto anche per l'anno successivo, qualora non ci siano richieste da parte degli aventi diritto.
6. Gli ormeggi resi liberi per rinuncia e per mancato pagamento della tariffa nei termini o comunque disponibili sono anch'essi assegnati sulla base di una graduatoria per ciascuna categoria di imbarcazione. I termini entro i quali presentare le domande sono stabiliti dalla Giunta Comunale. La validità di tale graduatoria scade nel momento in cui la Giunta decide di attivare la procedura per una nuova graduatoria.
7. Qualora la Giunta attivi la procedura per una nuova graduatoria di cui al precedente comma 3, tale graduatoria ha validità anche come graduatoria per i posti d'ormeggio resi liberi di cui al precedente comma 6.
8. Nel caso l'ormeggio da assegnare consenta la collocazione di più tipi di imbarcazione, a parità di diritto sarà data priorità all'imbarcazione più larga.

9. L'assegnazione dell'ormeggio si perfeziona all'atto del versamento della tariffa. Il versamento della tariffa equivale ad accettazione delle norme e delle condizioni contenute nel presente regolamento. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione pena la decadenza del diritto al posto d'ormeggio.
10. I criteri sulla base dei quali vengono stilate le graduatorie di cui ai precedenti commi 3 e 6 sono i seguenti:
    a. residenza nel Comune di Pergine Valsugana – **punti 4**;
    b. residenza fuori Comune e titolarità del diritto di proprietà su immobili siti nel Comune di Pergine Valsugana – **punti 2***;*
    c. residenza in uno dei Comuni rivieraschi – **punti 1;**

    Qualora dall'applicazione dei criteri suddetti emerga una parità di posizione, si provvederà mediante sorteggio.

Art. 4 – Modalità di utilizzo del posto d'ormeggio

1. E' ammesso lo scambio del posto d'ormeggio solo se autorizzato.
2. L'assegnatario non può ormeggiare un'imbarcazione diversa da quella dichiarata.
3. La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto di assegnazione comporta la perdita del posto di ormeggio assegnato.
4. La sostituzione dell'imbarcazione oggetto di assegnazione deve essere tempestivamente comunicata. Al fine della conservazione del posto d'ormeggio la nuova imbarcazione deve mantenere, di massima, le caratteristiche della precedente nonchè dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
5. Gli ormeggi che si rendono disponibili in corso d'anno per mancato versamento della tariffa entro il termine stabilito ovvero per rinuncia espressa vengono assegnati secondo la modalità di assegnazione di cui al precedente art. 3 comma 6.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità dell'assegnatario

1. L'assegnatario non può in alcun modo apporre modifiche alle strutture assegnate in uso. I danni derivanti da usi anomali o impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.
2. Questi è in ogni caso responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dal suo mezzo alle strutture del pontile e alle altre imbarcazioni.
3. Gli assegnatari riconoscono la precarietà del diritto d'uso dell'ormeggio, che può immediatamente rientrare nel possesso del Comune di Pergine Valsugana qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a forme di rivalsa.
4. I proprietari o possessori di imbarcazioni abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non tenute a regola d'arte o non autorizzate, devono provvedere alla loro rimozione. Qualora gli stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dall'Amministrazione Comunale, le imbarcazioni saranno rimosse d'ufficio a loro spese, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione ai sensi del Codice della navigazione.
5. Gli assegnatari non possono cedere l'ormeggio a terzi pena la risoluzione immediata.
6. Le imbarcazioni assegnatarie di ormeggio non possono essere ancorate alle boe di delimitazione posizionate dalla Provincia Autonoma di Trento in corrispondenza degli ossigenatori delle acque, né ad altra strumentazione collocata dalla medesima sul lago o a boe per ancoraggio fisso esterne all'area occupata dai pontili.

Art. 6 – Compiti e responsabilità dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale può:
   a) verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del pontile e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali l'assegnazione è stata a suo tempo rilasciata. L'accertamento di anomalie in tale senso potrà determinare, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'immediata risoluzione delle assegnazioni, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al ristoro di eventuali danni materiali arrecati;
   b) verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Locale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi, procedendo eventualmente alla risoluzione delle assegnazioni in caso di grave violazione delle medesime.
2. L'Amministrazione Comunale può in ogni caso procedere alla risoluzione delle assegnazioni in uso qualora le dimensioni delle imbarcazioni risultino incompatibili con la preordinata disposizione degli ormeggi.
3. Nessuna responsabilità, per danni o furti, viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi delle imbarcazioni che ormeggiano al pontile nonché per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
4.

Art. 7 – Accesso ai pontili

1. L'accesso ai pontili è consentito solo:
   - agli assegnatari degli ormeggi e comunque a coloro che utilizzano le barche;
   - ai titolari di diritto di accesso espressamente autorizzati.
2. I contravventori sono puniti, ai sensi della legge 689/1981, con la sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00. Eventuali scritti difensivi o il rapporto previsto nella citata legge possono essere presentati, entro i termini di legge, al Dirigente del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Comune di Pergine Valsugana.

Art. 8 – Norma transitoria

1. Il termine per presentare domanda ai sensi del precedente art. 3 comma 6 per i posti d'ormeggio resi liberi o comunque disponibili scade il 30 aprile 2007.